

(N. 1335)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 gennaio 1956 (V. Stampato N. 1787)*

d'iniziativa del Deputato RESTA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GENNAIO 1956

Collocamento nei ruoli ordinari degli Istituti di istruzione secondaria e artistica
degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi a cattedre per titoli ed esami non posteriori a quelli banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, e che per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano insegnato in istituti o scuole di istruzione secondaria o abbiano esercitato la funzione di assistente universitario ordinario o incaricato, sono collocati, a domanda, e sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppi di materie, del numero delle cattedre di cui all'annessa tabella, nel ruolo dei professori straordinari relativo all'insegnamento cui l'idoneità posseduta si riferisce.

Ai fini di cui al precedente comma sono considerati idonei, a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1132, coloro che in concorso a cattedre per titoli ed esami abbiano riportato la votazione minima richiesta per essere dichiarati vincitori, ma non siano stati compresi nella relativa graduatoria per insufficienza di cattedre messe a concorso.

Art. 2.

Le graduatorie non esaurite in virtù del precedente articolo, restano valide fino ad esaurimento, nei limiti di un quinto dei posti vacanti per ogni anno scolastico, e anche per le classi di concorso non indicate dalle annesse tabelle, dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad

esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Art. 3.

I professori di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità diversa da quella relativa alla cattedra o al posto di cui sono titolari conseguita entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1 possono parimenti chiedere il collocamento nel ruolo per l'insegnamento al quale la idoneità posseduta si riferisce.

Il numero delle cattedre lasciate vacanti dai professori di ruolo ordinario passati, a sensi del comma precedente, ad altro ruolo, è messo a disposizione degli aspiranti indicati nei precedenti articoli, in aggiunta al contingente stabilito dall'annessa tabella per le rispettive materie o gruppi di materie e sarà comunque allo stesso fine utilizzato anche nel caso in cui dette cattedre si riferiscano a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso scopo, sono soppressi, sempre che si riferiscano ad insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, i posti lasciati vacanti dai professori di ruolo speciale transitorio passati, ai sensi del comma precedente, ad altro ruolo e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Art. 4.

Per il collocamento nel ruolo dei professori straordinari di filosofia e storia degli insegnanti non di ruolo ciechi in possesso della relativa idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami entro i termini di tempo previsti dall'articolo 1, saranno utilizzate, sino alla concorrenza del numero degli aspiranti, le cattedre che si renderanno vacanti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente si procederà, nei confronti degli insegnanti non di ruolo ciechi, in possesso, nei termini sopradetti della idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, che non ottengano il collocamento in ruolo per insufficienza del numero delle cattedre indicate, per tali materie, nell'annessa tabella.

Art. 5.

Gli insegnanti non di ruolo in possesso dell'idoneità per cattedre di ruolo *A* che, non ottengano il collocamento in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, possono chiedere la nomina nel ruolo dei professori straordinari per cattedra di ruolo *B*, ove siano, per questa ultima, forniti di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato, e semprechè, nel caso in cui l'idoneità posseduta si riferisca a cattedra costituita da più materie, almeno una di queste coincida con la materia o con una delle materie della cattedra cui aspirano. Titoli validi per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato, sono quelli indicati nelle tabelle annesse ai regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 11 febbraio 1941, n. 229.

Restano fermi per detti insegnanti, ove risultino compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, i diritti loro derivanti dalla inclusione nelle graduatorie medesime.

Ai fini del collocamento in ruolo del personale di cui alla presente legge, sarà utilizzato, in aggiunta al numero delle cattedre indicate nell'annessa tabella, per ciascuna materia o gruppo di materie, il contingente delle cattedre che si renderà in ciascun ruolo vacante in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe anche quando dette cattedre si riferiscono a materie o gruppi di materie non contemplate nella tabella medesima. Allo stesso fine sarà utilizzato altresì il contingente delle cattedre lasciate vacanti dal personale insegnante femminile di ruolo, anche non coniugato, e dai professori appartenenti al gruppo *A*, ruolo *A*, grado VI, ai quali viene estesa la facoltà di chiedere il collocamento a riposo ai sensi della citata legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive proroghe.

Art. 6.

Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 saranno compresi in graduatorie compilate, per ciascun ruolo, in base al punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Coloro che risultino già compresi nelle graduatorie ad esaurimento, previste dal decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 aprile 1947, n. 373, hanno la precedenza assoluta rispetto a tutti gli aspiranti salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 7.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 5, forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* che comprenda tutte le materie della cattedra di ruolo *B* cui aspirano, sono graduati insieme a coloro che posseggono la idoneità per quest'ultima cattedra, e pertanto, inclusi nelle corrispondenti graduatorie di cui al comma primo del precedente articolo.

Gli insegnanti forniti, invece, di idoneità per cattedra di ruolo *A* non comprendente tutti gli insegnamenti della cattedra di ruolo *B*, sono inclusi in graduatorie distinte in base al numero delle materie coincidenti delle due cattedre, e collocati, in ciascuna graduatoria, nell'ordine risultante dal punteggio riportato nel concorso-esame di Stato relativo al titolo di idoneità prodotto.

Per il conferimento della cattedra e sino alla concorrenza, per ciascuna materia o gruppo di materie, del contingente stabilito dall'annessa tabella, viene utilizzata, in primo luogo, la graduatoria prevista nel primo comma del presente articolo e, successivamente nell'ordine, le graduatorie di cui al comma precedente, iniziando da quella relativa agli insegnanti forniti di idoneità per cattedra di ruolo *A* che abbia il maggior numero di cattedre coincidenti con quella di ruolo *B*.

Gli insegnanti forniti di idoneità per cattedra costituita di una sola materia non contemplata fra quelle comprese in cattedra di ruolo *B*, sono inclusi nella graduatoria che comprende il minor numero di insegnamenti coincidenti con la cattedra di ruolo *B*, semprechè siano in possesso di titolo valido per l'ammissione al relativo concorso-esame di Stato.

Ai fini di cui al presente articolo possono essere prese in considerazione anche idoneità diverse quando le materie cui esse si riferiscono coincidano almeno in parte con le materie costituenti la cattedra di ruolo *B* cui si aspira. In tal caso, gli aspiranti vengono graduati in base al punteggio risultante dalla

somma delle votazioni conseguite nelle singole idoneità prodotte divisa per il numero delle idoneità stesse.

Art. 8.

Gli insegnanti idonei a cattedre di scuole tecniche e scuole professionali femminili che per mancanza di posti non ottengono l'assegnazione, sono collocati in corrispondenti cattedre delle scuole di avviamento professionale.

Art. 9.

Gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari e gli istitutori di ruolo nei Convitti nazionali, in possesso dell'idoneità di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere collocati nel ruolo per l'insegnamento secondario al quale la loro idoneità si riferisce, ed hanno diritto di essere compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal precedente articolo 2.

Essi possono altresì fruire della sistemazione di cui agli articoli 5 e 7, nei posti disponibili dopo l'assunzione degli idonei che non ricoprono posti statali di ruolo.

Art. 10.

Per la determinazione del posto di graduatoria nel caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Ai fini del conferimento delle cattedre disponibili per ciascuna materia o gruppi di materie, si osservano le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra, per fatti di guerra o per cause di servizio.

Art. 11.

Agli insegnanti collocati in ruolo per effetto della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 12.

Gli insegnanti tecnici-pratici non di ruolo delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico non di ruolo delle scuole di

istruzione artistica in possesso di idoneità a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico, e insegnante tecnico-pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami che, per almeno un anno nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio nelle anzidette scuole sono, a domanda, e nei limiti dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nominati in prova nel ruolo cui l'idoneità da essi posseduta si riferisce.

Le graduatorie non esaurite in virtù del precedente comma, restano valide fino ad esaurimento, nei limiti di un quinto dei posti disponibili per ogni anno scolastico e dopo che siano stati assunti in ruolo gli aspiranti compresi nelle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Gli insegnanti tecnico-pratici e il personale tecnico collocati in ruolo ai sensi del precedente comma, conseguono la iscrizione al grado iniziale dopo sei mesi di prova.

Art. 13.

Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori, relativi a materie o gruppi di materie per le quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario, che siano forniti di idoneità conseguita, in concorsi a cattedre per titoli ed esami per le materie costituenti il posto da essi occupato, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario, conservando come assegno personale riassorbibile la eventuale eccedenza di retribuzione percepita nel ruolo speciale transitorio. A tale scopo, i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituite altrettante cattedre di ruolo ordinario.

Per gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica e dei conservatori di musica, è sufficiente, agli effetti del collocamento a domanda nei ruoli ordinari, la conferma a stabile ottenuta dopo il triennio di prova.

Per i posti dei ruoli speciali transitori per i quali non è prevista la cattedra di ruolo ordinario gli idonei di cui alla presente legge

possono essere iscritti nel ruolo ordinario pur occupando posti di ruolo transitorio.

I professori di cui ai precedenti commi completano nel ruolo ordinario il periodo di prova, ove non l'abbiano già favorevolmente compiuto nei ruoli speciali transitori. A coloro che hanno compiuto la prova compete, all'atto della collocazione nel ruolo ordinario, il trattamento economico previsto per il ruolo relativo alla cattedra occupata, a partire dal coefficiente successivo a quello di straordinario.

Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale transitorio e provenienti dal ruolo ordinario i quali, per effetto della presente legge, passino al ruolo ordinario, per la cattedra corrispondente all'insegnamento nel quale prestano servizio di ruolo speciale transitorio, sono inquadrati nel grado e con l'anzianità maturati a decorrere dalla data della loro nomina nei ruoli speciali transitori.

Art. 14.

Gli insegnanti tecnici-pratici delle scuole di istruzione media tecnica e il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica iscritti nei ruoli speciali transitori che siano forniti di idoneità a posti di assistente, capo-officina, istruttore pratico e insegnante tecnico-pratico, conseguita entro il 31 dicembre 1954, in concorsi per esami, sono collocati, a domanda, nel corrispondente ruolo ordinario per il posto cui l'idoneità stessa si riferisce. A tale scopo i detti posti di ruolo speciale transitorio sono soppressi e sono istituiti altrettanti posti di ruolo ordinario.

Art. 15.

Per gli insegnanti tecnici-pratici delle scuole di istruzione media tecnica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio e per il personale tecnico delle scuole di istruzione artistica di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio, forniti di idoneità diversa da quella relativa al posto di cui sono titolari, è valido il disposto dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 16.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA RELATIVA ALLE CATTEDRE A DISPOSIZIONE PER LA COLLOCAZIONE
NEI RUOLI DEI PROFESSORI STRAORDINARI DEL PERSONALE INSEGNANTE
FORNITO DI IDONEITÀ

Classe di concorso	Materie o gruppi di materie	Tipi di scuole nelle quali vengono insegnate	Contingente delle cattedre a disposizione
I	Italiano, latino, storia e geografia . . .	Scuola media	1.080
II	Matematica	Scuola media	120
III	Disegno	Scuola media	150
1a classe	Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio	80
2a classe	Lettere greche e latine	Liceo classico	100
4a classe	Lettere italiane e latine e storia . . .	{ a) Liceo classico b) Liceo scientifico c) Istituto magistrale }	280
VII-a	Lingua e letteratura francese	Liceo scientifico	3
VII-b	Lingua e letteratura inglese	Liceo scientifico	3
VII-c	Lingua e letteratura tedesca	Liceo scientifico	16
IX	Matematica e fisica	{ a) Liceo classico b) Liceo scientifico c) Istituto magistrale }	125
A. I	Italiano, storia e geografia	{ a) Scuole tecniche b) Scuola professionale femminile }	20
A. IV-f	Lingua e letteratura francese	Scuola tecnica commerciale	2
A. IV-i	Lingua e letteratura inglese	Scuola tecnica commerciale	20
A. IV-t	Lingua e letteratura tedesca	Scuola tecnica commerciale	2
A. V-f	Lingua e letteratura francese	Istituto tecnico commerciale e nautico	10
A. V-i	Lingua e letteratura inglese	Istituto tecnico commerciale e nautico	60
A. V-t	Lingua e letteratura tedesca	Istituto tecnico commerciale e nautico	5
A. V-s	Lingua e letteratura spagnola	Istituto tecnico commerciale e nautico	1
A. VII	Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale e commerciale	65
A. VIII	Chimica e merceologia	Istituto tecnico industriale e commerciale	15
A. IX	Scienze e merceologia	{ a) Scuola tecnica commerciale b) Scuola professionale femminile }	30

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Classe di concorso	Materie o gruppi di materie	Tipi di scuole nelle quali vengono insegnate	Contingente delle cattedre a disposizione
A. XI	Costruzione e disegni di costruzioni . . .	{ a) Istituto tecnico industriale . . . b) Istituto tecnico geometri . . . }	12
B. I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie.	Scuola tecnica a indirizzo agrario . . .	3
C. I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale.	Istituto tecnico agrario	2
C. II	Chimica e industria agraria	Istituto tecnico agrario	1
C. IV	Agricoltura	Istituto tecnico agrario	2
C. V	Economia ed estimo rurale	Istituto tecnico agrario	4
C. XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.	Istituto tecnico agrario	6
D. I	Matematica, fisica e chimica	Scuola tecnica industriale	22
D. II	Elettrotecnica	Scuola tecnica industriale	1
D. IV	Meccanica e disegni professionali . . .	Scuola tecnica industriale	3
D. VIII	Tecnologia e disegni professionali . . .	Scuola tecnica industriale	5
E. III	Elettrotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	1
E. IV	Radiotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	2
E. V	Meccanica, macchine e disegno relativo .	Istituto tecnico industriale	5
E. VI	Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale	5
E. VIII	Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale	2
E. XIII	Tecnologia, meccanica e laboratorio . . .	Istituto tecnico industriale	4
E. XV	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.	Istituto tecnico industriale	5
E. XVI	Disegni di proiezioni e forme architettoniche.	Istituto tecnico industriale	1
E. XVIII	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione di tessuti.	Istituto tecnico industriale	1
E. XIX	Tecnologia della filatura e della tessitura	Istituto tecnico industriale	2
F. I	Computisteria e pratica commerciale . .	Scuola tecnica commerciale	50
G. I	Scienze naturali e geografia generale ed economica.	Istituto tecnico commerciale	6
G. II	Geografia generale ed economica . . .	Istituto tecnico commerciale	6
G. IV	Ragioneria e tecnica commerciale . . .	Istituto tecnico commerciale	21
G. V	Materie giuridiche	Istituto tecnico commerciale	26
H. I	Agronomia ed estimo	Istituto tecnico geometri	15
H. II	Topografia	Istituto tecnico geometri	15

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Classe di concorso	Materie o gruppi di materie	Tipi di scuole nelle quali vengono insegnate	Contingente delle cattedre a disposizione
J. I	Storia e geografia	Istituto tecnico nautico	5
J. IV	Attrezzatura e manovra	Istituto tecnico nautico	2
J. V	Macchine marine e disegno	Istituto tecnico nautico	3
L. I	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scuola professionale femminile	2
L. II	Disegno, nozioni di storia, arte	Scuola professionale femminile	2
L. III	Economia domestica, esercizio ed igiene	Scuola professionale femminile	1
M. III	Disegno, storia, arte	Scuola Magistero professionale per la donna	4
Avv. I	Italiano, storia e geografia	Scuola di avviamento	460
Avv. II	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene	Scuola di avviamento	350
Avv. VI	Materie tecniche del tipo commerciale	Scuola di avviamento a tipo commerciale	90
TOTALE DELLE CATTEDRE A DISPOSIZIONE			3.334